



# RenoDeMedici

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti**

**27 aprile 2017 - 28 aprile 2017**

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**

**redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

**15 febbraio 2017**

## **Punto n. 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia, sin d'ora, alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2016, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della proposta di destinazione del risultato.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la destinazione del risultato di esercizio, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. La relazione di sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Si rinvia, conseguentemente, alle proposte di delibere che saranno ivi contenute.

\* \* \*

## **Punto 2 all'ordine del giorno – Nomina di Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, convocata per il giorno 27 aprile 2017, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2017, in seconda convocazione, scade il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2014 per il triennio 2014/2015/2016 ed integrato in data 29 aprile 2016 a seguito delle dimissioni rassegnate da un membro del consiglio di Amministrazione.

Vi invitiamo pertanto a provvedere (2.1.) alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; (2.2.) alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio medesimo.

\* \* \*

(2.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

Signori Azionisti,

con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 12.1. dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Pertanto, l'Assemblea prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a 5 e non superiore a quindici nonché a fissare la durata dell'incarico in un numero non superiore ai tre esercizi.

Circa la nomina dei Membri del Consiglio, come già rammentato nell'avviso di convocazione, la relativa procedura è disciplinata dall'art. 12 dello Statuto Sociale, ed essa avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Dell'avvenuto deposito della/e lista/e verrà data pubblicità nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Vi rammentiamo che ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alle presentazioni, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, così come stabilito dalla delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017.

Inoltre, unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deve inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle

liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui sopra.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione

avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra espresso, Vi invitiamo: a) a provvedere alla determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione della durata dell'incarico; b) a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, esprimendo il Vostro voto in favore della lista da Voi stessi presentata, da soli o unitamente ad altri Azionisti, ovvero, nel caso in cui non abbiate presentato o concorso a presentare alcuna lista, in favore di una delle liste presentate.

\* \* \*

(2.2.) Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio medesimo.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 12.21 dello Statuto Sociale, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che, l'Assemblea del 29 aprile 2014 ha fissato in € 100.000,00 il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Quindi, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nella medesima data, ha fissato in € 20.000 il compenso annuo lordo, *pro rata temporis*, per ciascun Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di dover formulare alcuna proposta in merito.

### **Punto n. 3 all'ordine del giorno– Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter TUF.**

Signori Azionisti

contestualmente alla pubblicazione del Fascicolo di Bilancio, sarà pubblicata la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter TUF in merito alla quale vi chiediamo di esprimere il Vostro voto favorevole limitatamente alla prima sezione della Relazione stessa, così come previsto dalla citata norma.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

*- vista la relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter TUF,*

*delibera*

*ai sensi dell’articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione.”*

### **Parte Straordinaria**

#### **Proposta di Fusione per incorporazione della R.D.M. Markting S.r.l. nella Reno De Medici S.p.A.**

Signori Azionisti

contestualmente alla pubblicazione del fascicolo di bilancio 2016 sarà pubblicato il Documento Informativo redatto ai sensi della art. 70 del RE in merito alla proposta di fusione per incorporazione della R.D.M. Markting S.r.l. nella Reno De Medici S.p.A..

si ricorda che nel caso in esame trovano applicazione le semplificazioni procedurali previsti dall'art. 2505 c.c., essendo l'intero capitale della società incorporanda posseduto dalla società incorporante; alla fusione in oggetto, pertanto, non si rendono applicabili, ai sensi dell'art. 2505 c.c., le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile.

Pertanto:

a) si procederà all'annullamento, ex art. 2504-ter c.c., della partecipazione detenuta dalla società incorporante rappresentante l'intero capitale sociale della società incorporanda senza che si proceda alla determinazione di alcun concambio e senza alcuna emissione e assegnazione di nuove azioni da parte della società incorporante (nè conseguentemente, all'aumento del capitale sociale della stessa società incorporante) in quanto (come già sopra precisato) la società incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda.

- b) che a seguito dell'operazione di fusione in oggetto la società incorporante manterrà invariato il proprio statuto sociale;
- c) che nell'atto di fusione verrà stabilita la decorrenza degli effetti giuridici della fusione stessa nei confronti dei terzi la quale, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.;
- d) che le operazioni effettuate dalla società incorporanda vengano imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, e quindi presumibilmente a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che eguale decorrenza abbiano gli effetti fiscali della fusione.
- d) ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. la fusione avviene sulla base del progetto di bilancio delle due società alla data del 31.12.2016, i quali verranno prodotti al Registro delle Imprese nella documentazione a corredo dell'iscrizione della delibera di fusione
- e) ai sensi dell'art. 2505 c.c. non sono state redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. in quanto il capitale sociale della incorporanda appartiene interamente alla società incorporante, come sopra precisato;
- f) rimarranno rimasti depositati a partire dal 17 marzo 2017 fino alla data di assemblea presso la sede sociale, i seguenti documenti:
- il progetto di fusione;
  - i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relative relazioni (2013,2014, 2015);
  - i progetti di bilancio al 31 dicembre 2016 delle società partecipanti alla fusione;
- g) non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501-bis c.c.;
- h) come risulta dai progetti di bilancio al 31 dicembre 2016 nessuna delle società si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Gentili Azionisti,

sottoponiamo dunque alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera

*“L’Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A.,*

- ritenute le comunicazioni del Presidente,*
- preso atto delle dichiarazioni dei sindaci;*
- visto il progetto di fusione;*

*delibera*

*- 1 -*

*Di addivenire alla fusione per incorporazione nella società qui riunita della società:*

*"R.D.M. Marketing S.r.l."*

*con sede in Milano (MI), Viale Isonzo n. 25, capitale sociale euro 200.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05945190964, il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto allegato al verbale della presente assemblea, che viene approvato in ogni sua parte, in forza del quale vengono, in particolare, assunte le seguenti deliberazioni:*

- (a) lo statuto della società incorporante non subirà variazioni in dipendenza della fusione;*
- (b) in considerazione del fatto che la società incorporante "RENO DE MEDICI S.p.A." detiene la totalità del capitale sociale della società incorporanda "R.D.M. Marketing S.r.l.", e a condizione del permanere di tale presupposto sino all'atto di fusione, la fusione verrà realizzata senza aumento di capitale della società incorporante e senza concambio delle partecipazioni di "R.D.M. Marketing S.r.l.", che verranno interamente annullate;*
- (c) la fusione avrà efficacia quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero a partire dal termine successivo stabilito in sede di atto di fusione ("Data di Efficacia");*
- (d) le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2017, ovvero, se successivo, dall'inizio dell'esercizio in corso nel momento della Data di Efficacia, dandosi atto che entrambe le società partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.*

*- 2 -*

*Di conferire all'organo amministrativo, e per esso disgiuntamente a ciascun suo componente, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stesso quale eventuale rappresentante della società incorporanda, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità all'approvato progetto di fusione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato al progetto di fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e/o dall'Autorità di Vigilanza."*

Milano, 15 febbraio 2017.



Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
f.to Robert Hall